

Visto n. 257



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 1156/22702

BARI, 30 APRILE 1998



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. fono n. 200/3500/PU020/01 123
del 30.4.1998)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
4 - MAG. 1998		
Cat. _____	Class. _____	Reg. _____
PROT. N. <u>1657</u>		

OGGETTO: Legge Regionale: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziaria-
rio 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000".

Con riferimento alla nota n. 2345 del 10.4.1998, concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 268 del 30 e 31 marzo 1998, si trasmette la legge regionale: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000" con il seguente visto: "Il Commissario del Governo nella Regione Puglia a termini dell'art.127 della Costituzione appone il VISTO alla legge regionale Puglia, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.268 in data 30 e 31 marzo 1998, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000" ad esclusione delle parti della legge stessa oggetto

Ca/

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

dei rilievi formulati e del rinvio limitato disposto dal Governo secondo la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.200/3500/PU020/01 123 del 30 aprile 1998, allegata alla lettera di questo Ufficio pari numero e data."

In allegato si trasmette copia dell'anzidetta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali con la quale si comunicano i rilievi formulati dal Governo limitatamente ad alcune parti della stessa legge nonché il rinvio limitato.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

CAPRIULO

f
Ca/



09001543

Presidenza del Consiglio dei Ministri



DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA
BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Ufficio LegislativoMINISTERO FINANZE
D. G. Servizi Finanza LocaleMINISTERO INTERNO
D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.iiMINISTERO TESORO
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

ROMA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE PUGLIA

30 APR. 1998

Prot. N. 156 Cas. 22702

Roma, 30 APR. 1998

Rif: 200/3500/PU 020/01 123 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n. 974/22702 datata 10.4.98 relativa alla legge regionale recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000." il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30/4/98 considerato preliminarmente che la legge contiene numerose norme sostanziali che a rigore avrebbero dovuto formare oggetto di apposito provvedimento collegato, ha rilevato che:

a) l'articolo 23, comma 1, che autorizza le ASL ad anticipare il pagamento degli oneri delle gestioni liquidatorie delle sopresse USL, si pone in contrasto con l'art. 6, comma 1, della legge 724/94 e l'art. 2, comma 14 della legge 549/95 le quali dispongono che in nessun caso possono farsi gravare sulle ASL le pregresse situazioni debitorie delle USL.

b) l'articolo 31, ultimo comma, prevedendo l'esclusione del divieto di cumulo di più incarichi di consulenza nel medesimo esercizio per lo stesso soggetto, si pone in contrasto con la normativa nazionale vigente al riguardo;

c) l'articolo 37, prevedendo finanziamenti aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale destinati all'Ospedale Oncologico di Bari, è in contrasto con la normativa relativa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie;

d) l'articolo 43, prevedendo l'adesione al centro Internazionale di alti studi universitari senza indicare le finalità del consorzio, è illegittimo in quanto non consente la verifica del rispetto del limite delle competenze regionali ed inoltre, prevedendo il distacco

pendenza

per il funzionamento dello stesso di personale regionale non risulta in linea con la normativa vigente al riguardo;

e) l'articolo 44, prevedendo la sospensione da parte dei consorzi di bonifica dei tributi relativi agli immobili extraagricoli (ivi compresi quelli con i ruoli già emessi fino alla definizione del nuovo piano di riparto predisposto dai consorzi di bonifica ed approvato dal Consiglio Regionale) esula dalla competenza regionale in quanto la Regione medesima non è titolare del relativo potere impositivo. Ciò che comporta la violazione del principio dell'esecutorietà dei ruoli dei consorzi di bonifica sancito dalla legge dello Stato e riconfermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26/1998 secondo la quale la esecutorietà dei ruoli può essere sospesa con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione determinando una situazione di disparità di trattamenti tra gli stessi consorziati a danno dei consorzi agricoli più deboli;

f) l'articolo 47, comma 1, introducendo una procedura innovativa per il calcolo dei contributi di esercizio delle aziende di trasporto, contrasta con la legge quadro sull'ordinamento dei trasporti. L'articolo 47, comma 8, prevedendo l'abrogazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 3 della l.r. 31.10.1995 n. 37 contrasta con la normativa statale in materia (legge n. 151/1981 e 725/1994) secondo la quale le risorse correlate all'ex Fondo Nazionale Trasporti di parte corrente devono essere unicamente indirizzate al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per l'anno di competenza.

g) L'art. 47, comma 4 e l'art. 49 prevedendo la corresponsione di una indennità finanziaria in favore dei dirigenti statali e regionali, ivi indicati, è illegittimo atteso che l'art. 48 del vigente CCNL Dirigenti Regioni-Autonomie Locali 1994-1997 ha esplicitamente abrogato l'art. 38 del previgente D.P.R. 333/1990 che prevedeva la corresponsione di una indennità di funzione per i dirigenti del comparto e tenuto conto che il comma 3 dell'art. 41 della legge 449/97 vieta l'attribuzione al personale di trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva.

h) analogamente dicasi per l'articolo 50, comma 1, atteso che, nel comma 2, viene stabilita l'attribuzione di una indennità di posizione in aggiunta e non in sostituzione di una indennità di funzione oramai abrogata;

i) l'articolo 51, prevedendo che il servizio reso in posizione di comando presso la Regione del personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 6/1989, (personale delle UUSLL), è equiparato ai fini giuridici, al servizio di ruolo presso la stessa regione, applicando la disciplina prevista per il personale della Regione a personale che, all'epoca, essendo in posizione di comando apparteneva ad altro comparto di contrattazione e non aveva i requisiti per l'estensione della disciplina in oggetto, in palese violazione della normativa contrattuale nonché con i generali principi di certezza del diritto, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

l) l'art. 52, prevedendo l'inquadramento di personale proveniente da enti e amministrazioni pubbliche, contrasta con l'art. 18, comma 2, del D.L. n. 80/1998 che consente il passaggio diretto del personale tra amministrazioni diverse solo previ accordi stipulati tra le amministrazioni di appartenenza del suddetto personale. A ciò aggiungasi che nella fattispecie non viene precisato che l'inquadramento di cui trattasi sia riferito a parti vacanti in organico;

m) l'art. 60, laddove prevede lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi per "provvedimenti che arrechino pregiudizio all'ordine pubblico e sociale" esula dalla competenza regionale ed inoltre, prevedendo il commissariamento qualora il consorzio assuma "atti che possono riflettersi negativamente sul bilancio della Regione" viola i principi dell'autogoverno in quanto non è previsto in alcuna norma che i consorzi siano finanziati in via ordinaria dalla Regione e inoltre non essendo enti strumentali non possono assumere impegni che incidono sul bilancio regionale. Parimenti il compenso

h

no. 1/1998

attribuito ai commissari e subcommissari previsto in misura elevatissima e rapportato ai Sindaci dei Comuni di classe 1/A appare illegittimo, se posto a carico del bilancio della Regione, in quanto privo di copertura e a tempo indeterminato, mentre se tali spese sono a carico dei consorziati la norma lede il principio dell'autogoverno e dell'autonomia finanziaria degli enti;

n) l'articolo 64, comma 2, ove dispone l'inquadramento automatico alla sesta qualifica funzionale del ruolo regionale del personale della soppressa Azienda regionale per l'equilibrio faunistico appartenente alla quinta qualifica funzionale, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni statali di cui agli artt. 8 e 36 del d.lgs 29/93 che equiparano le progressioni in carriera all'accesso presso le pubbliche amministrazioni;

o) l'articolo 65, comma 1, prevedendo l'inquadramento nel ruolo regionale di ulteriori e non meglio specificate categorie di personale non di ruolo in aggiunta a quelle indicate nell'art. 23 della l.r. 7/97 - che già prevedeva, in fase di prima applicazione della predetta legge regionale, una deroga ai vigenti principi normativi in materia di accesso ai pubblici impieghi, consentita esclusivamente in presenza di peculiari situazioni giustificatrici - si pone in contrasto con l'art. 5 del d.lvo n. 80/1998 e viola, altresì, i generali principi di certezza del diritto, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

p) l'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), prevedendo l'estensione, al personale non ancora inquadrato nel ruolo regionale, della normativa transitoria prevista dall'art. 27 della l.r. 7/97, rendendo ultrattiva la predetta disposizione, si pone in contrasto con i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

q) l'articolo 68, comma 1, lettera b), prevedendo senza richiedere alcun requisito, il reinquadramento di una non meglio specificata categoria di personale dalla "prima qualifica funzionale" alla terza qualifica funzionale, (attuando cioè un reinquadramento in una qualifica non immediatamente superiore a quella di appartenenza), si pone in contrasto con i principi vigenti in materia di pubblico impiego nonché con i principi generali di certezza del diritto, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

r) la Regione, autorizzando varie spese aventi carattere discrezionale, viola i vincoli posti dall'art. 20, comma 4, lett. b), della legge 18.3.1993 n. 68, ciò che dicasi in particolare per accantonamento: lire 200 milioni sul fondo globale, cap. 1110070 per la partecipazione al centro ricerca e sperimentazione; lire 100 milioni per l'istituzione del premio letterario Mediterraneo Puglia; autorizzazione di spesa disposti da artt. 25, 27, 2 comma, 28 (2, 3 e 4 comma), 29, 33 e 43.

Per suseposti motivi si ritiene che il provvedimento debba essere rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale. Trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio.

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO



PROT. N. 1156/22702

BARI, 30 APRILE 1998

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

a termini dell'art. 127 della Costituzione appone il VISTO alla legge regionale Puglia, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.268 in data 30 e 31 marzo 1998, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000" ad esclusione delle parti della legge stessa oggetto dei rilievi formulati e del rinvio limitato disposto dal Governo secondo la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.200/3500/PU020/01 123 del 30.4.1998, allegata alla lettera di questo Ufficio pari numero e data.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(CAPRIULO)